



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

19/1/2012

Alla c.a. Titolare / Direttore generale

Oggetto

Mediatori, spedizionieri, agenti e rappresentanti di commercio: la SCIA si presenta in Camera di Commercio

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Nuove regole e nuova modulistica per iscrivere mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri al Registro Imprese e al Repertorio economico amministrativo: queste le novità "operative" riportate nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 (in GU n. 10 del 13/01/2012). Le modifiche erano state introdotte dagli articoli 76 e 80 del Dlgs 59/2010 (recepimento della Direttiva Servizi) che avevano previsto la soppressione di tre ruoli e l'abolizione dell'elenco degli intermediari abilitati. Il rinnovato iter d'iscrizione prevede la presentazione al Registro Imprese della Segnalazione certificata di inizio attività contestualmente alla Comunicazione Unica. In allegato al decreto troviamo il modello di SCIA da utilizzare sia per l'inizio attività che in caso di variazioni o modifiche (allegato A) e l'intercalare "Requisiti" (allegato B) con il quale si autocertificano i requisiti richiesti. Al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici, le nuove disposizioni saranno obbligatorie dal 12 maggio 2012.

Modalità di iscrizione

Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri, presentano all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività, apposita SCIA, sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, oppure da un amministratore dell'impresa societaria, corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive (per mediatori marittimi e spedizionieri allegare anche la certificazione dell'avvenuto deposito cauzionale).

La SCIA deve essere presentata contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese e del Rea, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

Il possesso dei requisiti di idoneità è attestato dalla compilazione della sezione «Requisiti» del modello di SCIA da parte del titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare «Requisiti».

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, esercita l'attività per conto dell'impresa. In ogni sede o UL l'impresa deve esporre le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede.

Per i mediatori, il deposito dei moduli e formulari utilizzati nell'esercizio dell'attività, avviene compilando la sezione «Formulari» nell'ambito della presentazione della SCIA contestuale all'avvio dell'attività.

Mediazione occasionale

Lo svolgimento dell'attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del Rea della persona fisica, che dovrà avere tutti i requisiti previsti per la mediazione. Nel caso di mediazione occasionale bisogna presentare la SCIA compilando la sezione «Scia - Moc» del modello «Mediatori», nella quale dovrà essere indicata la data di cessazione dell'attività (in caso contrario la pratica verrà respinta); questo tipo di segnalazione non può essere

presentata più di una volta all'anno.

Tesserino di riconoscimento

Il Registro Imprese, dopo aver ricevuto la SCIA, assegna la qualifica specifica ad ogni categoria di mediatore e la certifica nelle notizie REA relative alla posizione d'impresa. Ai mediatori e ai mediatori marittimi il Registro Imprese rilascia un tesserino di riconoscimento conforme al modello allegato al decreto; agli agenti di commercio il tesserino di riconoscimento viene rilasciato su richiesta dell'interessato, mentre non è previsto il tesserino per gli spedizionieri.

Cessazione dell'attività

Per mediatori marittimi e spedizionieri, in caso di cessazione dell'attività, contestualmente alla denuncia al REA di cessazione, l'impresa richiede al RI la liberazione della cauzione compilando il riquadro «svincolo della cauzione» della sezione «MODIFICHE» della SCIA. La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.

I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del Rea tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione «Iscrizione nell'apposita sezione (a Regime)» del modello di SCIA. Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione Rea dell'impresa.

Modifiche

Le modifiche inerenti l'impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto della stessa, devono essere comunicate al RI entro 30 giorni dall'evento, presentando la SCIA compilata nella sezione "modifiche" sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria. In caso di modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate, è necessario presentare la SCIA al RI compilata nella sezione "Scia".

Norme transitorie

Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel RI e nel Rea, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012, devono presentare la SCIA entro il 12 maggio 2013, compilando la sezione "aggiornamento posizione RI/Rea" per ciascuna sede o UL e la inoltrano per via telematica al RI della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale (pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore).

Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, devono presentare la SCIA al RI entro il 12 maggio 2013, compilando la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)». Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del Rea. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

Norme per le imprese comunitarie

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o UL, hanno titolo all'iscrizione nel RI e nel Rea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali (Dlgs 2016/2007). Perciò, per poter venire ad esercitare l'attività in modo stabile in Italia, il prestatore dovrà richiedere il riconoscimento della propria qualifica presentando apposita domanda al Ministero dello Sviluppo economico; dopo aver ottenuto il riconoscimento dovrà presentare la SCIA al RI e contestualmente potrà iniziare l'attività. Nel caso sia richiesta l'osservanza degli obblighi di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, sarà considerata valida la copertura assicurativa già stipulata nel paese in cui è stabilita l'impresa.

Le imprese con sede in uno stato membro dell'UE che vengono in Italia per una prestazione temporanea e occasionale e non aventi alcuna sede o UL sul territorio italiano, non dovranno sottostare alle disposizioni di cui sopra, ma dovranno adempiere a quanto previsto dal Dlgs 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Per venire in Italia a svolgere una prestazione temporanea e occasionale il prestatore dovrà presentare una dichiarazione preventiva (30 giorni prima della prestazione) al Ministero dello Sviluppo economico; trascorsi i trenta giorni citati senza aver ricevuto alcuna comunicazione dal Ministero o altro ufficio dallo stesso delegato, il prestatore potrà venire in Italia per la prestazione occasionale.